



Corso di lezioni di

Diritto tributario

Prof. Giuseppe Pizzonia

LA RISCOSSIONE

Università *Mediterranea*
Corso di laurea L-33 - Scienze Economiche
a.a. 2022-2023



Il sistema della riscossione

L'attuazione dell'obbligazione tributaria implica la necessaria predisposizione di regole specifiche per disciplinare la riscossione dei tributi

L'interesse fiscale proprio dello Stato e degli altri enti impositori può essere concretamente soddisfatto attraverso le varie forme di riscossione

La riscossione si distingue pertanto tanto dalla fase dichiarativa, quanto dal procedimento di accertamento

Si tratta di una attività in gran parte vincolata e soggetta, nelle sue linee fondamentali, a riserva di legge (art. 23 Cost.)



Obbligazione tributaria e riscossione

L'adempimento dell'obbligazione tributaria deve avvenire sulla base delle regole e dei procedimenti stabiliti dalla legge

Questo vale tanto per il contribuente, quanto per l'amministrazione finanziaria

Si può distinguere tra:

- Riscossione spontanea, da parte del contribuente, alle scadenze stabilite, e
- Riscossione coattiva, che viene attivata quando il contribuente non adempie spontaneamente, secondo i procedimenti regolati dalla legge

Evoluzione

Prima della riforma tributaria del 1971, la riscossione veniva affidata ad operatori privati (c.d. **esattori**)

Caratteristica del rapporto era data dall'obbligo del *non riscosso per riscosso*

Questo avrebbe dovuto garantire una maggiore efficienza e speditezza della riscossione, garantendo comunque l'incasso per l'erario



Evoluzione - segue

Successivamente (anni '80) viene istituito il Servizio Centrale della Riscossione, la riscossione viene affidata ai c.d. Concessionari della riscossione

Il sistema dei concessionari, non offre buoni risultati e viene superato con l'istituzione di una apposita società pubblica, che subentra ai concessionari:

Equitalia S.p.A.

La riscossione viene quindi gestita *direttamente* dall'ente impositore, con obiettivi di riduzione dei costi e maggiore efficienza



Evoluzione - segue

La riscossione attraverso Equitalia non funziona bene e genera molto malcontento sociale

Viene deciso il superamento di questo modello operativo, portando l'attività di riscossione nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate, come la creazione di un ente pubblico economico, soggetto alla sua direzione e controllo, e denominato:

Agenzia delle Entrate - Riscossione



Le fattispecie

Si può distinguere tra:

- Acconti d'imposta
- Ritenute alla fonte
- Saldo da dichiarazione
- Riscossione a seguito di accertamento
- Riscossione (provvisoria e definitiva) a seguito di sentenza



Gli acconti d'imposta

Ai fini Irpef, Ires e Irap, è previsto in corso d'anno il pagamento di due rate d'acconto (30/6 e 30/11), complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente (c.d. *metodo storico*)

Ai fini Iva, deve essere versato entro il 27 dicembre di ogni anno l'88% dell'imposta relativa alla liquidazione dell'ultimo mese (o dell'ultimo trimestre) dell'anno precedente (c.d. *metodo storico*)

Gli acconti versati vengono scomputati dall'imposta dovuta in base alla dichiarazione



Gli acconti d'imposta - metodi alternativi

L'omesso o insufficiente acconto dà luogo ad una sanzione del 30% (art. 13 D.Lgs. 471/1997)

Se il contribuente prevede che le somme effettivamente dovute in base alla dichiarazione siano inferiori all'aconto determinato con metodo storico, può ridurre la misura dell'aconto (c.d. *metodo preventivo*). Se la previsione è errata per difetto scatta la sanzione

Ai fini Iva, è anche ammesso il pagamento del 100% dell'imposta dovuta in base alla liquidazione di dicembre (dell'ultimo trimestre) (c.d. *metodo effettivo*)

Ritenute alla fonte

I sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute alla fonte:

- a titolo **d'imposta**, o
- a titolo **d'acconto**

in base alle scadenze previste dalla legge (es. entro il 16 del mese successivo per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo)



Versamenti in base alla dichiarazione

La presentazione della dichiarazione obbliga il contribuente a versare le imposte dovute in base a quanto dichiarato (obbligo di autoliquidazione)

Il versamento (c.d. a saldo) deve essere fatto al netto delle ritenute d'acconto subite e degli acconti versati

Se il contribuente non versa, dopo l'invio dell'avviso bonario, sarà attivata la riscossione coattiva da parte dell'Agenzia della riscossione, con la notifica della cartella di pagamento

Atto di accertamento esecutivo

A seguito della notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente ha l'obbligo di pagare le imposte accertate, con le sanzioni e gli interessi

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, l'accertamento è esecutivo. Contiene l'intimazione a pagare entro 60 giorni. Si parla di atti «*impoesattivi*»

Se il contribuente propone ricorso, deve essere pagato 1/3 delle imposte accertate

Se il contribuente non paga, decorrono gli interessi di mora. Decorsi ulteriori 30 giorni, viene incaricata l'Agenzia della riscossione può attivare misure cautelari (es. ipoteca) e procede a esecuzione forzata (dopo 180 giorni nel caso di accertamenti non definitivi)



Riscossione provvisoria e definitiva

Nel corso del giudizio, la riscossione è frazionata in base al suo andamento (c.d. riscossione *provvisoria*) (art. 68 D.Lgs. 546/1992)

Dopo la sentenza di I grado, possono essere riscossi i 2/3 dell'imposta determinata in sentenza

Dopo la sentenza di II grado (e di cassazione), l'intero ammontare (comprese sanzioni e interessi) determinato in sentenza

Quando la sentenza diviene definitiva, possono essere riscosse tutte le somme ancora dovute

Se viene riscosso più di quanto stabilito in giudizio l'Agenzia deve provvedere al rimborso



Modalità di riscossione

La riscossione può avvenire mediante:

- Ritenuta diretta
- Versamento diretto
- Accertamento esecutivo
- Iscrizione a ruolo



La ritenuta diretta

Si applica per il versamento delle ritenute alla fonte operate da soggetti pubblici (amministrazioni pubbliche), secondo le norme della contabilità di Stato

E' così denominata perché fatta dallo stesso creditore, mediante trasferimento dell'importo dovuto alla Tesoreria dello Stato



Versamento diretto

È la forma tipica di adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria

Può riguardare tanto il contribuente principale, quanto il sostituto d'imposta

Per effettuare il pagamento, tramite banche o posta, si usa un apposito modello (F24), che consente la compensazione con eventuali crediti d'imposta

Per alcuni tributi (es. imposte di registro, di bollo), si devono usare modelli diversi (F24 Elide; F23), che non consentono la compensazione

Riscossione mediante ruoli

Attraverso il *ruolo* (e la *cartella di pagamento*):

- Vengono riscossi, i tributi per i quali non è previsto il versamento diretto;
- Si avvia l'esecuzione coattiva nei confronti dei contribuenti che non hanno pagato (salvo il caso dell'accertamento esecutivo)



Riscossione mediante ruoli - segue

Il *ruolo* altro non è che l'elenco dei contribuenti nei cui confronti bisogna procedere alla riscossione

L'Agenzia della riscossione, ricevuto il ruolo, notifica all'interessato una *cartella di pagamento*, succintamente motivata, con indicazione del titolo del credito e l'intimazione a pagare le somme dovute, entro 60 giorni

Precedentemente, oltre alle somme iscritte a ruolo, era dovuto l'*aggio*, quale corrispettivo per la riscossione (dal 3 al 6%). Tale onere è stato soppresso dalla L. di Bilancio 2022 per i carichi affidati all'Agente della Riscossione a partire dal 1° gennaio 2022

La notifica della *cartella* equivale a notifica del titolo esecutivo e del precetto

In caso di mancato pagamento, sarà possibile procedere ad applicare misure cautelari e all'esecuzione forzata

I ruoli possono essere *ordinari* o *straordinari*, qualora vi sia fondato pericolo per la riscossione; definitivi o provvisori, a seconda che il titolo sia *definitivo* o *sub iudice*

Riscossione mediante ruoli - segue

Le somme iscritte a ruolo sono maggiorate degli interessi per ritardata iscrizione ruolo dalla data del pagamento a quello di consegna dei ruoli e da interessi di mora dalla data della notifica alla data del pagamento

E possibile chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, se il contribuente si trova in una situazione di obiettiva difficoltà (le condizioni di difficoltà non devono essere dimostrate per importi inferiori a 60.000 €)

La rateizzazione può essere concessa dall'Agenzia, fino a un massimo di 72 rate mensili, oltre interessi

In caso di comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere concessa una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate mensili



Riscossione mediante ruoli - segue

La cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre** (art. 25 D.P.R.602/73):

- a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (...) per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo **36-bis** del DPR n.600/73;
- b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo **36-ter** DPR n.600/73;
- c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti

Oltre alla decadenza, i crediti fiscali sono soggetti a prescrizione, a seguito della definitività dell'accertamento o della sentenza (10 anni)



Misure cautelari

L'Agenzia delle entrate, anche prima della notifica dell'accertamento, può adottare misure cautelari a tutela del proprio credito (art. 22 D.Lgs. 472/1997):

- Sequestro conservativo (a seguito di un procedimento giurisdizionale), o
- Ipoteca, mediante iscrizione nei registri immobiliari

Le misure cautelari chieste prima della emissione dell'avviso perdono efficacia:

- Se non eseguite nel termine di 60 giorni dalla comunicazione
- Dopo 120 giorni se non viene notificato l'atto impositivo

Quelle chieste dopo l'emissione conservano validità anche dopo l'iscrizione a ruolo

Inoltre, l'ipoteca può essere iscritta anche dall'agente della riscossione, decorso inutilmente il termine per il pagamento, se il credito non è inferiore a ventimila euro. Non può essere iscritta sulla casa di abitazione

Il contribuente deve essere preventivamente avvisato e ha trenta giorni per formulare difese

Altre Misure cautelari

Fermo amministrativo dei rimborsi (art. 23 D.Lgs. 472/1997)

In base alle norme di contabilità pubblica, l'amministrazione pubblica debitrice verso un privato può sospendere il pagamento dei propri debiti, se è a sua volta creditrice verso questi

Inoltre, è vietato alle amministrazioni e alle società pubbliche di effettuare pagamenti a favore di privati inadempienti ad obblighi di pagamento portati da cartelle di pagamento (art. 48-bis D.P.R. 602/1973)



Altre Misure cautelari - segue

Fermo amministrativo di beni mobili registrati (art. 86 D.P.R. 602/1973)

In caso di mancato pagamento alla scadenza di una cartella, o entro 90 giorni dalla notifica di un accertamento esecutivo, l'agente della riscossione può notificare un preavviso di fermo, fissando un termine di 30 giorni per pagare, decorso il quale sarà iscritto sui pubblici registri il fermo del bene, che quindi non potrà circolare

In caso di violazione del fermo si applica una sanzione pecuniaria e la confisca

Il fermo non è consentito per i beni strumentali di imprese o esercenti arti o professioni



L'esecuzione forzata (art. 49 D.P.R. 602/1973)

Nel caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite, l'agente della riscossione può procedere ad esecuzione forzata

Il contribuente può chiedere la sospensione dell'esecuzione, in via amministrativa o, presentando ricorso, in via giudiziale (in questo caso, l'esecuzione non può essere avviata prima della pronuncia sulla sospensiva e comunque non oltre 120 giorni)

L'esecuzione deve essere avviata entro un anno dalla notifica della cartella, ovvero dalla notifica di una nuova intimazione di pagamento



L'esecuzione forzata

Viene attuata dai c.d. *ufficiali della riscossione*

Questi possono procedere al pignoramento di beni mobili e immobili (se il credito è >120k€), oltre che presso terzi

I beni possono essere messi all'asta, secondo le norme sulla riscossione e del codice di procedura civile

A differenza delle azioni esecutive civili, nella esecuzione fiscale mobiliare e immobiliare, non è previsto l'intervento di un giudice, salvo che per la distribuzione del ricavato destinato a soddisfare il credito fiscale

Le opposizioni

Occorre distinguere tra:

- contestazioni sul titolo fiscale, che sono di competenza del giudice tributario (impugnazione del ruolo e della cartella), e
- opposizioni all'esecuzione forzata tributaria, di competenza del giudice ordinario:
 - Opposizione all'esecuzione
 - Opposizione agli atti esecutivi
 - Opposizione del terzo

L'opposizione all'esecuzione era ammessa solo sulla pignorabilità dei beni, e - ad es. - non per eccepire l'avvenuto pagamento

Con la sentenza n. 114/2018, la Corte Costituzionale ha statuito che deve “essere assicurata *in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva*”. E' così consentito opporsi a tutti gli atti dell'esecuzione successivi alla notifica della cartella di pagamento

L'invalidità della notifica del ruolo e della cartella di pagamento può essere eccepita soltanto nei casi in cui dall'esecuzione di questi possano derivare determinati pregiudizi per il debitore

